

TRIBUNALE DI VERONA

RICORSO EX ART. 67 CCII

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Promossa

DA

PANDOLFO VALERIANO MATTEO (C.F.: PNDVRN76H05I775H) nato a Soave (VR) il 05.06.1976 e residente in 37030 Vestenanova (VR) in Via Pandolfi n. 2

I sottoscritti Avv. Giulia Cerato (C.F.: CRTGLI87R52L364B) e Avv. Niccolò Mantovani (C.F.: MNTNCL87S25M172V) entrambi del Foro di Verona, proc. e dom. presso il loro studio in San Bonifacio (VR), Via Fogazzaro, 1/E di **PANDOLFO VALERIANO**, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 045/6615384 o agli indirizzi di posta elettronica certificata giuliacerato@pec.it e avvniccolomantovani@pec.it, giusta procura alle liti in calce al presente atto (doc. 1),

PREMESSO

- Il Sig. Valeriano Matteo Pandolfo era socio della società SMAV S.r.l. (P.IVA: 03080750247), con sede in Montebello Vicentino (VI), via Della Tecnica n. 13 (allegato 5 – relazione de gestore).
- La compagine sociale della società era così rappresentata:
 - o 25% delle quote in capo a Pandolfo Valeriano;
 - o 25 % delle quote in capo a Pandolfo Manuele (fratello di Pandolfo Valeriano);
 - o 50% delle quote in capo a Bogoni Santo (cognato di Pandolfo Valeriano).
- La società, amministrata dall'amministratore unico Scolaro Davide, svolgeva attività di lavorazione delle pelli in genere, per conto proprio e per conto terzi, nonché il commercio all'ingrosso e l'import ed export delle merci lavorate.
- L'attività svolta da Pandolfo Valeriano nell'ambito societario era limitata ad attività di operaio, insieme al fratello, mentre Bogoni Santo, cognato dell'istante, si occupava della parte amministrativa della società e dell'aspetto commerciale.
- In data 14.05.2009, con sentenza n. 38, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della società SMAV Srl ([doc. 2](#)) che versava in una situazione di grave



insolvenza dovuta anche alla condotta del cognato, il quale aveva nel frattempo costituito una nuova società che, per molti aspetti in concorrenza con la SMAV S.r.l., si occupava della commercializzazione delle pelli.

- Pandolfo Valeriano ed il fratello sono venuti a conoscenza dell'esistenza di questa società, tramite la quale il cognato riversava parecchi costi sulla fallita, solo alla dichiarazione di fallimento.
- Ad oggi, il fallimento è chiuso ([allegato 4](#) - relazione del gestore) ma gravano su Pandolfo Valeriano le garanzie fideiussorie che lo stesso aveva firmato a fronte di finanziamenti concessi alla fallita.
- Ad oggi, come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, di cui si dirà *infra* ([doc. 3](#) con allegati) i debiti e le garanzie fideiussorie prestate da Pandolfo Valeriano sono le seguenti:

	CREDITORE	IMPORTO CONFERMATO CON CIRCULARIZZAZIONE		GARANZIA PRESTATATA	DEBITO GRAVANTE SU PANDOLFO VALERIANO
1	AMCO SPA - Cessione credito Veneto Banca	D.I. N. 938/09 Trib. Treviso 133.533,62 €	133.533,62	1/3	44.511,21 €
2	B.POP. VERONA SPA	D.I. N. 37/09 Trib. Verona		1/3	
3	BANCA DI CC VICENTINO	Fideiussione		1/3	
4	MARTE SPV Cessione credito AGOS DUCATO SPA	Finanziamento	17.328,14	1	17.328,14 €
5	IFIS NPL SERVICING S.P.A - Cessione credito UNICREDIT S.p.a.	D.I. N. 14608/14 Trib. Torino e D.I. N. 3462/08 Trib. Vicenza	145.467,44	1/3	48.489,15
6	ANTONVENETA	Garanzie su c/c		1	
7	ANTONVENETA	Garanzie su c/c	120.000,00		120.000,00
8	OCC di Verona	Compenso Gestore della Crisi	4.146,42	1	
9	Dott.ssa Caterina Contro	Compenso advisor	1.000,00	1	1.000,00
10	Geom. Franco Campognara	Compenso redazione perizia	425,87	1	425,87
	TOTALE PASSIVITA'				€ 235.900,78

- Come rappresentato dal Gestore, non risultano debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione ([allegato 14](#) - relazione del gestore).
- L'esposizione debitoria di Pandolfo Valeriano, fatto salvo il debito per la garanzia



fideiussoria nei confronti di Unicredit S.p.A. per il mutuo intestato alla moglie ([allegato 7](#) – relazione del gestore), pare quindi interamente derivante dalle garanzie che lo stesso ha prestato nei confronti della società SMAV S.r.l. di cui era socio, ora fallita.

- Pandolfo Valeriano risulta coniugato in regime di separazione dei beni con Filipozzi dal 05.09.1998 ([doc. 4](#)).
- Con i coniugi vivono anche le due figlie ([doc. 5](#)), entrambe studenti:
 - o Pandolfo Giulia, nata il 03.09.2005,
 - o Pandolfo Katia, nata il 05.08.2013.
- L'immobile in cui vivono è di proprietà della moglie, acquistato con contratto di mutuo ipotecario acceso presso Unicredit S.p.A., ad oggi regolarmente pagato dalla stessa come prospetto rate residue richiesto alla banca ([allegato 16](#) - relazione del gestore) e per il quale Pandolfo Valeriano ha rilasciato una garanzia fideiussoria.
- Dal 16.03.2023 Pandolfo Valeriano lavora come operaio, con la mansione di “rasatore” presso la società VIEFFE Srl, con sede i Montorso Vicentino (VI) e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.300,00, come risulta dalla busta paga di dicembre che si allega ([doc. 6](#)).
- Per quanto attiene le spese che il Pandolfo Valeriano sostiene per il proprio sostentamento, sono state dallo stesso riepilogate come di seguito:
 - o € 275,00 assicurazione Habitas casa famiglia mutuo;
 - o € 238,00 assicurazione vita;
 - o € 114,00 assicurazione vita;
 - o € 720,00 assicurazione auto;
 - o € 564,00 assicurazione auto;
 - o € 230,00 assicurazione motorini;
 - o € 376,00 bollo auto;
 - o € 253,00 bollo auto;
 - o € 23,00 bollo motorino;
 - o € 266,00 tassa comunale rifiuti;
 - o € 228,00 commercialista;
 - o € 1.076,00 bollette luce;
 - o € 777,89 bollette gas;
 - o € 652,35 bollette acqua;
 - o € 1.154,00 pellets;
 - o € 2.500,00 spesa alimenti;



- € 1.200,00 dentista Katia;
 - € 710,00 dentista personale;
 - € 100,00 iscrizione scuola superiore;
 - € 30,00 contributo assicurativo scuola primaria;
 - € 470,00 abbonamento bus scuola superiore;
 - € 172,50 scuolabus scuola primaria;
 - € 500,00 libri e materiale scolastico superiori;
 - € 100,00 materiale scolastico scuola primaria;
 - **€ 12.729,74 Totale spese annuali Pandolfo Valeriano.**
 - **€ 1.060,81 Spese mensili.**
 - Il ricorrente è comproprietario, per la quota di 2/21, di un terreno di circa 1902 mq, identificato al Catasto dei terreni del Comune di Vestenanova al fg. 25, m.n. 406, r.d. € 2,46, r.a. € 0,59.
 - Il predetto terreno è stato valutato, con perizia di stima giurata da parte del geom. Franco Camponogara, con un valore pari ad € 90,57 ([allegato 6](#) - relazione del gestore).
 - L'immobile nel quale risiede il ricorrente è di proprietà della moglie, Filipozzi Tiziana, ed è gravato da un contratto di mutuo ipotecario, oggi regolarmente pagato, ma per il quale l'istante ha sottoscritto una garanzia fideiussoria ([allegato 7](#) - relazione del gestore).
 - Pandolfo Valeriano non possiede alcun bene mobile registrato, come emerge dalle risultanze del PRA ([allegato 8](#) - relazione del gestore).
 - Il ricorrente è titolare di un conto corrente (n. 105610276) acceso presso Unicredit Spa, cointestato con la moglie Filipozzi Tiziana, avente un saldo di € 1.766,36 alla data del 31.12.2023 ([allegato 9](#) – relazione del gestore).
 - Per far fronte allo stato di sovraindebitamento attraverso la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a Pandolfo Valeriano viene messa a disposizione da parte di un parente una somma pari ad € 30.000,00.
- ***
- Negli ultimi 5 anni Pandolfo Valeriano non ha effettuato alcun atto dispositivo del proprio patrimonio e non ha in corso alcun contenzioso, alcuna esecuzione immobiliare o mobiliare.
 - La situazione di Pandolfo Valeriano può essere senz'altro inquadrata nel concetto di



sovraindebitamento, dal momento che ha dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere, null'altro disponendo in termini patrimoniali e reddituali se non di una quota di proprietà, pari al 2/21, del terreno sito nel comune di Vestenanova (VR) che presenta un valore di euro 90,57 e del reddito derivante dal lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- Come si è già avuto modo di rappresentare, le esposizioni debitorie del ricorrente sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito dello stesso, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano.
- Pertanto, in data 03.08.2021 il ricorrente ha depositato presso l'OCC di Verona l'istanza per la nomina di un gestore della crisi ([doc. 7](#)).
- L'OCC comunicava l'avvenuta nomina del dott. Nicola Da Ronch quale gestore della crisi da sovraindebitamento ([allegato 2](#) – relazione del gestore).
- Il gestore dott. Da Roch ha redatto la relazione particolareggiata che si allega alla presente, come previsto dall'art. 67 CCII ([doc. 3](#)– con allegati).

➤ **La proposta del sovraindebitato**

A fronte della situazione debitoria in cui versa e dell'attivo recuperabile, Pandolfo Valeriano intende proporre una ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII ed in subordine una liquidazione controllata ex art. 268 e ss del CCII.

Come evidenziato anche dal gestore della crisi da sovraindebitamento, a norma dell'art. 2, co. 1, lett e) del CCII, Pandolfo Valeriano non rientrerebbe nella definizione di "consumatore" essendo la genesi dei propri debiti derivante dalla sua qualifica di socio della società SMAV s.r.l.; essendo tale società fallita e cessata, Pandolfo non potrebbe accedere nemmeno alla procedura di concordato minore ex art. 74 del CCII.

L'unica procedura attuabile potrebbe essere la liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 CCII.

Tuttavia, a favore della procedura intrapresa, il ricorrente metterebbe a disposizione la somma pari ad euro 30.000,00 ricevuta quale finanzia esterna da parte di un familiare e



parte del suo stipendio mensile (per € 200,00) detratte le spese necessarie al suo sostentamento per una durata minima di anni 3.

È noto che, qualora il ricorrente intraprendesse la liquidazione controllata del patrimonio, non potrebbe tenere conto di questo apporto di finanza esterna da parte di un soggetto terzo.

Considerata quindi la somma ricevuta ed utilizzabile nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, così come proposta dal ricorrente, la massa attiva e quella passiva della procedura risulterebbero quelle esposte in tabella:

	LAVORO DIPENDENTE	FINANZA ESTERNA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO PREDEDUCIBILE	% SODDISFAZIONE	TOTALE PASSIVO CHIROGRAFARIO	% SODDISFAZIONE
Stipendio netto mensile	1.300,00	30.000,00	37.200,00	5.572,29	100%	230.328,49	13,73%
Spese correnti mensili	1.100,00						
Differenza o somma disponibile	€ 200,00						
	36 x € 200,00 = 7.200,00						

Nel debito complessivo non si è tenuto conto della garanzia fideiussoria prestata per il mutuo dell'abitazione principale, garantito da ipoteca sull'immobile, in quanto la moglie del ricorrente sta pagando regolarmente le rate del mutuo, come da estratto conto debito residuo, rilasciato dalla banca ([allegato 14](#) – relazione del gestore).

Tutti i debiti di Pandolfo Valeriano, eccetto il mutuo ipotecario, sono di natura chirografaria.

Tra i crediti prededucibili si riscontra:

1. Il compenso dovuto all'OCC di Verona come da preventivo accettato da Pandolfo ([allegato 18](#) – relazione del gestore).
2. Il compenso dovuto alla dott.ssa Caterina Contro per la consulenza prestata ai fini della presentazione della istanza di accesso alla procedura, di cui al mandato (prededucibilità ex art. 6 c. 1 lett. b) ([allegato 19](#) – relazione del gestore).
3. Il compenso dovuto al geom. Franco Campognara per la redazione della perizia di valutazione del terreno di proprietà del sig. Valeriano come da proforma allegata



(prededucibilità ex art. 6 c. 1 lett. b) ([allegato 20](#) – relazione del gestore).

Appare evidente come la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti, alla luce della finanza esterna ricevuta da Pandolfo, più conveniente rispetto la liquidazione controllata del patrimonio.

Nel primo caso, infatti, l'attivo a disposizione della procedura risulterebbe pari ad euro 37.200,00 mentre nel caso di liquidazione controllata tale attivo si ridurrebbe a soli euro 7.200,00 soddisfacendo quindi una percentuale molto inferiore di creditori pur assecondando la richiesta del ricorrente di escludere dalla procedura liquidatoria il debito riferibile alla fideiussione prestata per il mutuo della propria abitazione.

➤ **Giudizio del gestore della crisi da sovraindebitamento**

Il dott. Nicola Da Ronch, rilevato che:

- l'istanza di Pandolfo Valeriano prevede la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in subordine la liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII, con disposizione di euro 200,00 mensili da dedursi dallo stipendio oltre una disponibilità iniziale di euro 30.000,00 in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza, sono state consultate le banche dati pubbliche di libero accesso;
- i dati riportati nell'istanza di liquidazione ex art. 67 CCII sostanzialmente corrispondono ai dati forniti dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del sovraindebitato è completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le legittime cause di prelazione.

ha espresso un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti del ricorrente Valeriano Pandolfo e conseguente esdebitamento e ritiene che ci siano le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex 268 e ss del CCII.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nell'interesse di Pandolfo Valeriano, come



sopra rappresentato

RICORRONO

Al Tribunale di Verona, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1. Svolte le formalità di rito, Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII o, in via subordinata, la liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII come indicato nella relazione del gestore dott. Da Ronch, e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza di comparizione.
2. Disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.
3. Dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.
4. Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo entro il termine che il Giudice riterrà di voler concedere.

Dichiarazione di valore: ai sensi del DPR 112/2005, ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente procedura verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. Procura alle liti Pandolfo Valeriano;
2. Sentenza fallimento n. 38/2009 Trib. Vicenza;
3. Relazione particolareggiata gestore crisi da sovraindebitamento dott. Da Ronch con i seguenti documenti allegati:
 - All. 1 – Stato Famiglia
 - All. 2 – Nomina gestore della crisi
 - All. 3 – Accettazione incarico Gestore
 - All. 4 – Smav S.r.l. fallimento
 - All. 5 – Smav S.r.l. visura storica
 - All. 6 – Perizia di stima terreno



- All. 7 – Atto notarile mutuo
- All. 8 – Visura PRA
- All. 9 – Saldo cc Unicredit S.p.a
- All. 10 – Ultime buste paga
- All. 11 – Redditi 2020-2021-2022
- All. 12 – Decreti ingiuntivi
- All. 13 – Richieste precisazione crediti
- All. 14 – Risposte ricevute
- All. 15 – Lettera IFIS NPL
- All. 16 – Piano ammortamento mutuo
- All. 17 – Elenco spese mantenimento
- All. 18 – Preventivo OCC
- All. 19 – Avviso di parcella Dott.sa Contro
- All. 20 – Avviso di parcella Geometra;
- 4. Certificato di matrimonio Pandolfo Valeriano;
- 5. Certificato di residenza e stato famiglia di Pandolfo Valeriano;
- 6. Busta paga dicembre 2023 Pandolfo Valeriano;
- 7. Istanza per la nomina di un gestore della crisi.

San Bonifacio, 20.03.2024.

Avv. G.Cerato e Avv. N.Mantovani

